

COMPETENZA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

I “Decreti Delegati”

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. La loro genesi e il loro ruolo sono legati ai cosiddetti Decreti Delegati: con questo termine si intende una raccolta di sei leggi emanate tra il luglio 1973 e il maggio 1974, allo scopo di dare una coerente attuazione ai principi costituzionali inerenti la scuola statale italiana.

Tra esse, il DPR 416 / 1974 prevede l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, e detta le norme per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali. La finalità di questo decreto è realizzare “la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica” (art. 1).

Le disposizioni in merito alla partecipazione agli organi collegiali sono state riassorbite nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione (Decreto Legislativo 297/1994). Al titolo I, art. 8 si definisce la composizione del Consiglio d'Istituto: i rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto (c. 4). Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente (c. 6).

L'articolo 10 definisce invece le attribuzioni del Consiglio d'Istituto; tra esse: gli indirizzi generali della scuola, la delibera del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'adozione del regolamento interno, l'adattamento del calendario scolastico e dell'orario delle lezioni a specifiche esigenze ambientali, i criteri generali in merito alla formazione delle classi, l'adesione a reti di scuole e a sperimentazioni didattiche, l'uso di attrezzature e spazi scolastici.

Il Consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una Giunta Esecutiva, con il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curarne la corretta esecuzione. Tuttavia, nulla vieta al Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna materia. Come previsto dal Decreto Interministeriale 44 / 2001, essa ha il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo / tecnico / ausiliario, un genitore e uno studente (solo i maggiorenni possono deliberare in materia finanziaria). Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi, con funzioni di segretario.

Il mandato in Consiglio è triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti. La presidenza del Consiglio d'Istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con votazione segreta. Per i componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo.

Gli Organi Collegiali ed il POF

Le disposizioni del Testo Unico ricevono ulteriore dettaglio e accresciuto inquadramento da successive disposizioni di legge, in particolare con l'Autonomia Scolastica (che trova origine nell'art. 21 della legge 59 / 1997 ed è regolata dal DPR 275 / 1999), e con la qualifica dirigenziale del Capo d'Istituto (cfr. in particolare i decreti legislativi 59 / 1998, 165 / 2001, 150 / 2009).

Per quanto attiene il Piano dell'Offerta Formativa, esso viene definito in questo modo: il Consiglio di Istituto, sulla scorta di proposte provenienti dalle diverse componenti ed eventualmente anche dalle associazioni di famiglie e di studenti, delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola. Sulla base di questi indirizzi generali, il Collegio dei Docenti elabora il POF che, alla fine, viene adottato ufficialmente con delibera del Consiglio di Istituto.

Si può nel complesso operare la seguente sintesi di attribuzioni:

- il Consiglio d'Istituto, nell'interesse delle sue componenti, rappresenta l'organo "politico", in quanto detta gli indirizzi generali della scuola in merito all'Offerta Formativa, di cui risulta essere, in un certo modo, il committente oltre che il responsabile ultimo
- il Collegio Docenti è l'organo "tecnico" in merito alle scelte pedagogico-didattiche ed ha potere monocratico in particolare per quanto attiene i criteri di verifica e di valutazione, fermo restando l'obbligo di trasparenza negli stessi
- il Dirigente Scolastico è il "gestore" delle risorse umane, finanziarie, strumentali, ed il responsabile dei risultati del servizio, con autonomi poteri di direzione; è inoltre l'unico rappresentante legale dell'istituzione scolastica.

Ruolo e designazione del Presidente del Consiglio d'Istituto

L'art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975, la CM 105/75, gli artt. 8 e 42 del Dlgs 297 / 94 regolano il ruolo del Presidente del Consiglio d'Istituto. Egli "a) convoca e presiede il consiglio; b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate".

L'art. 8.6 del Dlgs 297/94 prevede che: "Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti." La CM 105/75 all'art. 10 chiarisce che "a parità di voti è eletto il più anziano di età".

La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o anche per ogni singola seduta.